

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2021, n. 1796

Contt. R.G.E. nn. 527/2017 e 3076/2017, Tribunale di Bari, Regione Puglia c/ Sig. Omissis - Autorizzazione al componimento bonario e approvazione atto di transazione.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario titolare della Posizione Organizzativa Contenzioso del Personale e dal Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale e confermata dal Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, nonché dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- A. Con decreto 19.04.2016 del Presidente della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia, emesso su ricorso del Vice Procuratore Regionale, veniva autorizzato il sequestro conservativo *ante causam* in favore della Regione Puglia sino alla concorrenza di € 288.283,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei confronti del sig. Omissis:
- sugli immobili ivi riportati;
 - su tutte le somme dovute e/o debende, a qualunque titolo; dal sig. Omissis alla Regione Puglia;
 - su qualsiasi credito, assegno indennità o somma a qualunque titolo dovuta dall'INPS (ex INPDAP), nei limiti di legge;
 - su qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro e anche altre agenzie della predetta banca;
 - su qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e anche altre agenzie del predetto ente;
- B. A seguito della notifica del decreto di sequestro *de quo*, l'Amministrazione regionale con propria nota prot. AOO_106 n. 7903 del 05.05.2016 rendeva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nella quale si rappresentava che null'altro era dovuto al sig. Omissis; del pari, con comunicazione dell'11.05.2016, l'INPS rendeva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in cui si evidenziava che l'Istituto aveva già provveduto a versare l'intero Trattamento di Fine Servizio in favore del debitore esecutato e che, conseguentemente alla notifica del sequestro preventivo, sul trattamento pensionistico n. (omissis) sarebbe stata applicata una ritenuta mensile di € 613,19, a decorrere dal 07.05.2016. In ultimo, in data 11.05.2016 rendeva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la Banca Nazionale del Lavoro che comunicava di aver apposto vincolo di indisponibilità sull'importo di € 116.344,37; somme impegnate sul conto corrente intestato al sig. Omissis;
- C. La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 226/2017, depositata in data 17.05.2017, condannava il sig. Omissis "al pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma di Euro 288.283,96, oltre accessori" nonché "al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.205,57" per le ragioni ivi esposte. La medesima pronuncia disponeva la conversione del sequestro conservativo, di cui sopra, in pignoramento;
- D. Stante la conversione del sequestro *ante causam* in pignoramento, il Presidente della Giunta regionale, in data 23.06.2017, conferiva il mandato difensivo all'Avv. Angelo Schittulli, successivamente ratificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 02.08.2017, autorizzando il medesimo "alla esecuzione sui beni sequestrati dalla Corte dei Conti per il recupero del credito erariale liquidato con la sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 226/2017, e comunque a porre in essere ogni eventuale, ulteriore e diverso adempimento necessario per l'esecuzione della medesima sentenza";
- E. La Regione Puglia, pertanto, a mezzo del proprio difensore, avv. Angelo Schittulli, instaurava dinanzi al Tribunale di Bari - Giudice per l'Esecuzione la procedura esecutiva immobiliare n. 562/2017 R.G.E., chiedendo fissarsi la vendita dei beni pignorati;
- F. L'Amministrazione regionale, inoltre, attraverso il legale officiato della difesa dell'Ente, instaurava dinanzi al Giudice per l'Esecuzione di Bari la procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 3076/2017 R.G.E., chiedendo l'assegnazione delle somme per le quali la BNL aveva posto il vincolo conseguentemente al decreto di sequestro, oggetto di pignoramento;
- G. Il sig. Omissis ricorreva in opposizione, sia per la procedura esecutiva immobiliare sia per quella mobiliare, richiedendo, ai sensi dell'art. 190 co. 4 del D.Lgs. n. 174/2016, nonché dell'art. 623 c.p.c., la sospensione

dei giudizi di esecuzione a seguito della proposizione dell'atto di citazione in appello avverso la sentenza della Corte dei Conti n. 226/2017. Con propri provvedimenti entrambe i Giudici dell'esecuzione aditi sospendevano le procedure esecutive;

- H. Con successiva sentenza 07.11.2019 n. 216, resa esecutiva in pari data, la Corte dei Conti - Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello - rigettava l'appello promosso dal sig. Omissis, confermando per l'effetto la sentenza n. 226/2017 della Corte dei Conti per la Puglia; inoltre, condannava lo stesso al pagamento delle spese di giudizio liquidate per una somma pari a € 160,00;
- I. Avverso la suddetta sentenza il sig. Omissis, con ricorso, adiva la Suprema Corte di Cassazione. La causa è, ad oggi, pendente dinanzi alla Suprema Corte e verrà chiamata all'udienza per il giorno 23.11.2021;
- J. A seguito della intervenuta sentenza d'appello della Corte dei Conti, il legale officiato della difesa dell'Amministrazione regionale, presentava in data 30.12.2019 istanza al Tribunale di Bari per la prosecuzione del giudizio di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 562/2017; in pari data, il medesimo presentava analoga richiesta al Giudice adito per la prosecuzione del giudizio di esecuzione mobiliare R.G.E. n. 3076/2017;
- K. Con successivo atto del 30.07.2020 la Regione Puglia presentava richiesta di integrazione per l'estensione del pignoramento immobiliare, sottoponendo ad espropriazione forzata i beni di proprietà per $\frac{1}{2}$ del sig. Omissis e per $\frac{1}{2}$ della sig.ra Omissis, in regime di comunione legale. Con atto 21.09.2020 il sig. Omissis proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare, così come integrata dal predetto atto della Regione Puglia;
- L. Nelle more della definizione del giudizio di Cassazione e dei giudizi di esecuzione immobiliare e mobiliare dinanzi al Tribunale di Bari come sopra riportati, il sig. Omissis, per mezzo del proprio difensore, inoltrava all'Amministrazione regionale ipotesi di definizione bonaria della vicenda, secondo cui: *"a fronte di debito di € 288.283,96, oltre interessi e spese legali che si possono quantificare all'incirca € 35.000,00, per un totale di € 323.000,00 circa, l'Omissis propone, a saldo e stralcio, il pagamento della somma di € 260.000,00, pari a circa l'80% dell'intero, in un'unica soluzione, senza dilazioni"*. Inoltre, con l'eventuale accettazione della proposta da parte dell'Ente regionale, il sig. Omissis si impegnerebbe ad abbandonare il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.
- Per contro, la Regione Puglia dovrebbe essere disposta, in caso di accettazione della proposta *de qua*, a rinunciare al recupero delle somme eccedenti la somma offerta dal sig. Omissis ed, inoltre, l'Amministrazione regionale, ad incasso della somma sopra riportata, dovrebbe liberare il conto corrente, la pensione stessa e l'immobile pignorato di proprietà del sig. Omissis;
- M. Al fine di una valutazione di congruità di siffatta proposta conciliativa, in rapporto con le posizioni creditorie e giudiziali della Regione Puglia, veniva acquisito il parere favorevole della Procura Regionale, istituita presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia, espresso con nota prot. n. 9141 del 29.09.2020, indirizzata all'Avvocatura regionale e all'avvocato incaricato della difesa regionale. Nello stesso parere veniva fornita, tuttavia, una precisazione secondo cui *"il pagamento delle spese di giudizio, di cui in condanna, dovrà essere effettuato in via autonoma e del tutto ultronea rispetto al pagamento di euro 260.000,00 che dovrà ritenersi soddisfattiva unicamente della sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione"*;
- N. La Regione Puglia, in accordo con il sig. Omissis, sulla scorta del parere favorevole dell'avvocato incaricato della difesa dell'Ente e del parere favorevole dell'Avvocatura regionale, nonché di quello reso dalla Procura Regionale, istituita presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia, addivenivano ad una ipotesi di definizione bonaria della vicenda alle condizioni di seguito riportate:
- Il sig. Omissis si obbliga a versare alla Regione Puglia, che accetta, la somma di € 260.000,00 secondo le seguenti modalità: € 116.307,77 oggetto della procedura mobiliare n. 3076/2017 R.G.E., già pignorati presso la BNL spa e relativi al conto corrente del sig. Omissis, saranno direttamente versati dalla Banca alla Regione Puglia; l'ammontare degli accantonamenti disposti dall'INPS sulla pensione del sig. Omissis, saranno direttamente corrisposti dall'Ente previdenziale alla Regione Puglia; l'importo residuo di sarà pagato dal sig. Omissis alla Regione Puglia, entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione della transazione;

- Il sig. Omissis si impegna a rinunciare al giudizio pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione;
 - Il mancato pagamento dell'importo pattuito secondo le modalità indicate determinerà la risoluzione *de jure* del presente accordo, con conseguente recupero, da parte della Regione Puglia, del credito vantato, oltre interessi e spese delle procedure, nella loro interezza, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.
 - Le competenze dell'esperto stimatore, Omissis, e del Custode Giudiziario, Omissis, nominati nella procedura esecutiva immobiliare n. 562/2017 R.G.E., restano ad esclusivo carico del sig. Omissis;
 - Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione dell'atto transattivo quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di registrazione, saranno a carico del sig. Omissis;
 - La Regione Puglia accetta il pagamento come innanzi proposto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, a totale tacitazione di qualsivoglia ragione di credito in relazione alla sentenza 17.5.2017 n. 226 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, confermata dalla pronuncia 7.11.2019 n. 216 della Corte dei Conti Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello. Si impegna ad abbandonare, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di incasso dell'ultima delle suddette somme, i procedimenti di esecuzione pendenti dinanzi al Tribunale di Bari (n. 562/2017 R.G.E. e n. 3076/2017 R.G.E.), rilasciando espressa autorizzazione a formalizzare l'assenso alla cancellazione delle seguenti formalità trascritte in favore della Regione Puglia;
 - La scrittura privata non costituisce novazione del credito vantato dalla Regione;
 - Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti, i cui rispettivi difensori sottoscrivono l'atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale;
- O. Con missiva del 02.12.2020, l'Avvocatura regionale, al fine della proposizione del provvedimento di autorizzazione alla conciliazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, inviava alla Sezione Personale e Organizzazione la bozza di accordo conciliativo predisposto tra le parti, nonché le sentenze rese dai Giudici contabili, gli atti introduttivi delle procedure esecutive, come sopra riportate, e il parere favorevole della Procura Regionale della Corte dei Conti;
- P. Nelle more della predisposizione della proposta di deliberazione per l'autorizzazione al componimento bonario, in data 05.03.2021, il legale officiato della difesa della Regione Puglia notificava alla Direzione Provinciale INPS di Bari la sentenza con formula esecutiva della Corte dei Conti n. 226/2017, nella quale veniva disposta la trasformazione del sequestro conservativo in pignoramento;
- Q. Preso atto delle intervenute sentenze contabili, della bozza di accordo transattivo predisposto dalle parti sul quale, peraltro, si era espressa favorevolmente la Procura Regionale della Corte dei Conti, con nota prot. AOO_106 n. 4641 del 15.03.2021, la Sezione Personale e Organizzazione, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione *de qua*, richiedeva alla Direzione Regionale Puglia dell'INPS informazioni sugli adempimenti necessari per il versamento in favore dell'Amministrazione regionale delle quote accantonate dall'Istituto previdenziale;
- R. Con pec del 12.05.2021, acquisita agli atti al prot. AOO_106 n. 7967 del 14.05.2021, la Direzione territoriale dell'INPS riscontrava la nota di cui al punto precedente e comunicava la documentazione occorrente per lo svincolo delle somme accantonate, nello specifico: copia del contratto di transazione tra la Regione Puglia e il sig. Omissis, nonché istanza di recupero in via amministrativa del credito, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 174/2016;
- S. La Sezione Personale e Organizzazione, con missiva del 05.10.2021, richiedeva alla Direzione Provinciale di Bari dell'INPS di comunicare l'importo esatto delle trattenute sulla pensione del sig. Omissis alla data del 30.09.2021. Con nota, acquisita al prot. AOO_106 n. 14713 del 06.10.2021, l'Istituto di previdenza riscontrava la richiesta comunicando le somme accantonate a tutto il mese di settembre 2021 che risultano pari ad € 38.656,17.

Tanto premesso, preso atto dei pareri resi e della bozza di accordo predisposta dalle parti, si propone l'adozione del presente atto al fine di definire la controversia in questione nei medesimi modi e termini in premessa specificati, come da schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante; verbale da registrare presso l'Agenzia delle Entrate.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'istruttoria svolta dalla Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale e confermata dal Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, nonché dall'Avvocato difensore della Regione, Avv. Angelo Schittulli, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di **autorizzare** la conciliazione giudiziale della controversia pendente con il Sig. Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, nonché l'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo;
3. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale e Organizzazione per i relativi adempimenti di competenza.
4. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Contenzioso del Personale

Raffaele BERARDI

Il Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale

Elisabetta RUBINO

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione

Nicola PALADINO

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale**Rossana LANZA**

Il sottoscritto Capo Dipartimento attesta che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione**Ciro Giuseppe IMPERIO****L'Assessore al Personale e Organizzazione****Contenzioso Amministrativo****Giovanni Francesco Stea****LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di **autorizzare** la conciliazione giudiziale della controversia pendente con il sig. Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, nonché l'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo;
3. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale e Organizzazione per i relativi adempimenti di competenza.
4. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE

MICHELE EMILIANO